



Decreto n° 0200 / Pres.

Trieste, 30 agosto 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PER SUPPORTARE LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ DEL SETTORE MANIFATTURIERO E DEL TERZIARIO NEL PROCESSO DI RECUPERO DEI LIVELLI DI COMPETITIVITÀ, E PER IL SOSTEGNO, NEL SETTORE MANIFATTURIERO E TERZIARIO, DELL'AUTOIMPREDITORIALITÀ NELLA FORMA COOPERATIVA, NELLE SITUAZIONI DI CRISI, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 30 E 31 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2015, EMANATO CON DPREG 21 DICEMBRE 2015, N. 256/PRES.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/08/2017


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/08/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 28/08/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) con particolare riguardo:

- 1) all'articolo 30 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività;
- 2) all'articolo 31 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi finalizzati al sostegno, nel settore manifatturiero e del terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2461, con la quale, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, è stata delegata a Unioncamere FVG la gestione degli incentivi a favore delle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nonché a favore dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015 medesima;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres. con il quale è emanato il <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.>>;

Viste la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riguardo al comma 88 dell'articolo 2, e la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), con riferimento all'articolo 2, comma 30, lettere a) e b), che hanno modificato l'articolo 31 della legge regionale 3/2015, ampliando le misure di supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi, al sostegno delle iniziative di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito, nonché alla concessione di incentivi per la realizzazione di investimenti di tali cooperative;

Atteso inoltre che, con l'articolo 2, comma 30, lettera c), della legge regionale 24/2016, è stato modificato anche l'articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, il quale dispone che: <<Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.>>;

Vista inoltre la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, con particolare riguardo al comma 3 dell'articolo 2, che apporta ulteriori modifiche al predetto articolo 31 della legge regionale 3/2015, finalizzate ad estendere l'ambito di operatività della linea incentivante;

Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'articolo 1, comma 13, che, modificando l'articolo 97 della legge regionale 3/2015, ha operato modifiche in relazione al soggetto destinatario della eventuale delega delle funzioni amministrative concernenti la gestione degli incentivi in oggetto;

Considerato che la misura contributiva tesa ad incentivare l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, così come riformata con le modifiche legislative sopra citate all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, riveste carattere, oltre che particolarmente innovativo rispetto agli interventi esistenti, strategico quale strumento attraverso il quale operare il

reinserimento nel tessuto produttivo dei lavoratori colpiti dai processi di crisi aziendale e di delocalizzazione produttiva;

Considerato che, anche alla luce del carattere sopra evidenziato della misura, è opportuno non delegare alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la gestione degli incentivi di cui all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, mantenendole direttamente in capo all'Amministrazione regionale;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il predetto regolamento emanato col proprio decreto 0256/Pres./2015, al fine di consentire l'allineamento alle modifiche apportate all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, tramite la legge regionale 14/2016 e la legge regionale 24/2016, nonché l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 6/2017;

Rawisata inoltre l'opportunità di semplificare l'accesso ai contributi di cui trattasi, innalzando tra l'altro a 2.999,99 euro il limite della modalità di pagamento in contanti, in linea con il vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

Visto il testo del <<Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n. 256>> e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2017, n. 1549,

Decreta

1. È emanato il <<Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n. 256>>, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n. 256/Pres.

Art. 1 Modifica all'articolo 2 del DPreg. 256/2015

Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del DPreg. 256/2015

Art. 3 Inserimento dell'articolo 4 bis al DPreg. 256/2015

Art. 4 Modifica all'articolo 7 del DPreg. 256/2015

Art. 5 Modifica all'articolo 8 del DPreg. 256/2015

Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del DPreg. 256/2015

Art. 7 Sostituzione dell'articolo 10 del DPreg. 256/2015

Art. 8 Inserimento dell'articolo 10 bis al DPreg. 256/2015

Art. 9 Modifiche all'articolo 11 del DPreg. 256/2015

Art. 10 Modifiche all'articolo 12 del DPreg. 256/2015

Art. 11 Modifiche all'articolo 13 del DPreg. 256/2015

Art. 12 Sostituzione dell'articolo 14 del DPreg. 256/2015

Art. 13 Modifiche all'articolo 15 del DPreg. 256/2015

Art. 14 Modifiche all'articolo 16 del DPreg. 256/2015

Art. 15 Modifiche all'articolo 17 del DPreg. 256/2015

Art. 16 Modifica all'articolo 18 del DPreg. 256/2015

Art. 17 Modifica all'articolo 19 del DPreg. 256/2015

Art. 18 Modifica all'articolo 20 del DPreg. 256/2015

Art. 19 Modifiche all'articolo 21 del DPreg. 256/2015

Art. 20 Modifica all'articolo 23 del DPreg. 256/2015

Art. 21 Modifiche all'articolo 24 del DPreg. 256/2015

Art. 22 Modifiche e aggiunte agli allegati al DPreg. 256/2015

Art. 23 Norma transitoria

art. 1 modifica all'articolo 2 del DPreg. 256/2015

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituita dalla seguente:

<<h) soggetto gestore: nel caso degli incentivi di cui al capo II, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015; nel caso degli incentivi di cui al capo III, la Struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 4 del DPreg. 256/2015

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dell'impresa richiedente, gli aiuti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi in applicazione dell'articolo 18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza" del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4 ter. In alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dell'impresa richiedente, gli aiuti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) quinquies), possono essere concessi in applicazione dell'articolo 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto, riportate nell'Allegato A bis, oppure in applicazione dell'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del medesimo regolamento.

4 quater. Ai fini di cui al comma 4 ter, i progetti di investimento devono sostanziarsi nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'estensione di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

4 quinquies. Qualora gli aiuti siano concessi in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014:

a) nel caso in cui il progetto di investimento si sostanzia in un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;

b) nel caso in cui il progetto di investimento si sostanzia nella diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

4 sexies. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1 di tale regolamento dell'Unione europea, riportati nell'allegato A ter.>>.

art. 3 inserimento dell'articolo 4 bis al DPreg. 256/2015

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis
(Cumulo)

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato.>>.

art. 4 modifica all'articolo 7 del DPreg. 256/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 dopo le parole: <<forniti da>> sono inserite le seguenti: <<università, enti pubblici,>>.

art. 5 modifica all'articolo 8 del DPreg. 256/2015

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituita dalla seguente:
<<a) essere costituite a partire dal 1° gennaio 2014 ed iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;>>.

art. 6 modifiche all'articolo 9 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:
<<b bis) costituzione della cooperativa;
b ter) primo impianto della cooperativa;
b quater) accesso al credito da parte della cooperativa;
b quinquies) realizzazione di investimenti da parte della cooperativa.>>;
b) al comma 2 le parole: <<presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel territorio regionale, presso la sede legale o una o più unità operative>>;
c) al comma 3 le parole: <<presso la sede legale o unità operative site nel territorio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel territorio regionale, presso la sede legale o una o più unità operative>>;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le iniziative di cui al comma 1 riguardanti la realizzazione di investimenti sono effettuate nel territorio regionale, presso la sede legale o una o più unità operative.>>.

art. 7 sostituzione dell'articolo 10 del DPreg. 256/2015

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal 26 febbraio 2015, salvo quanto previsto al secondo periodo. Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'articolo 4, commi 4 bis e 4 ter, le pertinenti spese sono ammissibili esclusivamente se sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), gli incentivi sono concessi con riferimento alle spese per:

a) l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da università, enti pubblici, imprese iscritte al Registro

delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

b) il compenso lordo a carico dell'impresa spettante al manager a tempo.

3. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b ter) gli incentivi sono concessi con riferimento alle spese per:

a) l'adeguamento o la ristrutturazione edilizia di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica nel territorio regionale, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà della cooperativa o che la stessa disponga di un titolo giuridico che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24;

b) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;

c) la locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività della cooperativa nel territorio regionale per un periodo massimo di ventisei mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro;

d) l'acquisto di materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all'avvio della cooperativa comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 5.000,00 euro.

4. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b quater), gli incentivi sono concessi con riferimento alle spese per:

a) il premio e l'istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della cooperativa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro, in relazione a operazioni di finanziamento bancario dell'attività aziendale nel territorio regionale;

b) gli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni di finanziamento bancario dell'attività aziendale nel territorio regionale con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000,00 euro.

5. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b quinquies), gli incentivi sono concessi con riferimento alle spese per:

a) l'acquisto e la locazione finanziaria di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio, nuovi di fabbrica o usati; la congruità del costo dei beni usati è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto alla cooperativa richiedente; nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

b) l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici.

6. Le prestazioni del manager a tempo sono rese in forza di un contratto di prestazione d'opera. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale.

7. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.>>>.

art. 8 inserimento dell'articolo 10 bis al DPreg. 256/2015

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis

(Incentivi per la costituzione della cooperativa)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b bis), gli incentivi sono concessi con riferimento all'ammontare del capitale sociale della cooperativa che risulta sottoscritto al momento della presentazione della domanda.>>.

art. 9 modifiche all'articolo 11 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), b ter), b quater) nonché, nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regime "de minimis", in relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b quinquies), l'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b quinquies), l'intensità massima dell'incentivo concedibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore, è:

a) qualora l'aiuto sia concesso ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e al 10 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese;

b) qualora l'aiuto sia concesso ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 30 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese, al 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese e al 10 per cento della spesa ammissibile nel caso di grandi imprese.

1 ter. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b bis), l'aiuto è pari al 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1 dell'articolo 10 bis, nell'importo massimo di euro 40.000,00 e salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.>>;

c) al comma 3 le parole: << comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: << comma 7>>.

art. 10 modifiche all'articolo 12 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nel rispetto delle soglie fissate dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo III è 500.000,00 euro, salvo quanto previsto ai commi 2 bis e 2 ter.>>;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda è pari a 50.000,00 euro.

2 ter. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda è pari a 70.000,00 euro.>>.

art. 11 modifiche all'articolo 13 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 15, comma 1>>;

b) al comma 2 sono sopresse le seguenti parole: <<ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove è stabilito il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda può essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, nel caso degli incentivi di cui al capo II, e dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo, nel caso degli incentivi di cui al capo III, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e, nel caso degli incentivi di cui al capo II, della Camera di commercio, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. Gli avvisi per gli incentivi di cui al capo II e per quelli di cui al capo III sono emanati e pubblicati distintamente.>>;

d) al comma 4 le parole: <<di Unioncamere FVG>> sono sostituite dalle seguenti:<<della Regione>>;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3, e sono redatte secondo lo schema, approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, nel caso degli incentivi di cui al capo II, e dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo, nel caso degli incentivi di cui al capo III, e pubblicato sul sito internet della Regione e, nel caso degli incentivi di cui al capo II, della Camera di commercio unitamente al predetto avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.>>;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, il soggetto gestore può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore medesimo.>>;

g) il comma 12 è abrogato.

art. 12 sostituzione dell'articolo 14 del DPreg. 256/2015

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituito dal seguente:

<<1. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione per la concessione degli incentivi di cui al capo II su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.>>.

art. 13 modifiche all'articolo 15 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<legge regionale 7/2000,>> sono aggiunte le seguenti: <<che nel caso degli incentivi di cui al capo II è>>;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Nel caso degli incentivi di cui al capo II, è facoltà del soggetto gestore prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.>>.

art. 14 modifiche all'articolo 16 del D Preg. 256/2015

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'articolo 5, e, rispettivamente, di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili, nel caso degli incentivi di cui al capo II, a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello e, nel caso degli incentivi di cui al capo III, a valere sul bilancio regionale.>>;

b) al comma 2 le parole: <<a valere sull'articolazione provinciale dello sportello>> sono soppresse.

art. 15 modifiche all'articolo 17 del D Preg. 256/2015

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: <<pubblicato sul sito internet>> sono aggiunte le seguenti: <<della Regione e>>.

art. 16 modifica all'articolo 18 del D Preg. 256/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 18 sono soppresse le seguenti parole: <<Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.>>.

art. 17 modifica all'articolo 19 del D Preg. 256/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono soppresse le seguenti parole: <<e comunque su quello di Unioncamere FVG,>>.

art. 18 modifica all'articolo 20 del D Preg. 256/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituito dal seguente:

<<1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, nel caso degli incentivi di cui al capo II, e dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo, nel caso degli incentivi di cui al capo III, e pubblicato sul sito internet della Regione e, nel caso degli incentivi di cui al capo II, della Camera di commercio. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.>>.

art. 19 modifiche all'articolo 21 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 sono soppresses le seguenti parole: << salvo il caso delle prestazioni del manager a tempo rese in forza di un contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)>>;

b) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:

<<d bis) documentazione contabile da cui si evidenzi l'effettuazione da parte della cooperativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda, di pagamenti per un importo complessivo almeno pari all'importo di cui all'articolo 11, comma 1 ter, a lavoratori colpiti dalle crisi che risultavano sottoscrittori del capitale sociale al momento della presentazione della domanda e che alla data di presentazione della rendicontazione risultano aver versato a fronte delle loro sottoscrizioni un importo almeno corrispondente a quello di cui all'articolo 11, comma 1 ter.>>;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.>>;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Le spese di cui all'articolo 10, comma 4, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria.>>;

f) i commi 7 e 8 sono abrogati.

art. 20 modifica all'articolo 23 del DPreg. 256/2015

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituita dalla seguente:

<<a) nel caso di cui al capo II, se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;>>.

art. 21 modifiche all'articolo 24 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In conformità all'articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale;

b) mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi per il loro adeguamento o ristrutturazione edilizia.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. In applicazione dell'articolo 32 bis, comma 5, della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto degli incentivi per due anni.

2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 bis, i beni mobili oggetto di incentivazione divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dalle iniziative ammesse ad incentivazione.>>;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. La violazione degli obblighi e dei vincoli di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.>>.

art. 22 modifiche e aggiunte agli allegati al DPreg. 256/2015

1. Dopo l'allegato A) al decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono inseriti gli allegati 1 e 2 al presente regolamento.

2. Nell'allegato B) al decreto del Presidente della Regione 256/2015 la parola: <<legislativo>> è sostituita dalla seguente: <<legge>>.

art. 23 norma transitoria

1. Le modifiche di cui al presente regolamento, fatta eccezione per quelle disposte all'articolo 19, comma 1, lettere a) e d), si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del medesimo.

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE